

Pubblicato il 13/09/2019

N.06010 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 09481/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9481 del 2019, proposto da

Sabrina Romei, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rosa Iorianni non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO,

è del decreto prot 7851 del 10.05.2019 l'USR Calabria, pubblicato on line sul sito www.istruzione.calabria.it in pari data, con cui sono state “sono rettificate le graduatorie generali di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per le classi di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) – A017 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado).”

nella parte in cui riconosce pt 32,40 per titoli alla ricorrente anziché 38,40 (cfr. doc.1);

è della Tabella A - Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 - Regolamento concorso docenti abilitati

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 33 del 9.2.2018, nella parte in cui:

- al punto D.1.1, secondo periodo, stabilisce che “L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale”.

- al punto D.1.2 stabilisce che è valutato - sia pure come servizio aspecifico e, quindi, in misura ridotta - il servizio di insegnamento prestato su altra tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, laddove interpretato - come da FAQ MIUR n. 11 (anch'essa impugnata) - nel senso che è valutabile nella classe di concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato nella scuola dell'infanzia e come personale educativo, e non anche il servizio prestato sul sostegno.

è Del Bando di "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, 4a Serie Speciale, n. 14, nella parte in cui all'art. 10, comma 1 – stabilisce che “I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017”; nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuta alla luce delle allegazioni di parte resistente l'insussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta cautelare formulata, salva valutazione da svolgersi in sede di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

Rigetta l'istanza cautelare. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO